



CODICE DI CONDOTTA ASD POLLINO BASKET

Più leali per essere più forti

Sommario

Art. 1 - IL CODICE DI CONDOTTA

Art. 2 - I DESTINATARI

Art. 3 - EFFICACIA

Art. 4 - L'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - I DOVERI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - IL SETTORE GIOVANILE

Art. 7 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 8 - GLI ATLETI

Art. 9 - I TECNICI

Art. 10 - I GENITORI

Art. 11 - SOSTENITORI DELLA SQUADRA

Art. 12 - IL COMITATO DEI GARANTI

Art. 13 - REGOLE PER I GIOCATORI DURANTE L'ALLENAMENTO

Art. 14 - REGOLE PER I GIOCATORI DURANTE LE PARTITE

Art. 15 - REGOLE PER GLI ALLENATORI E GLI ISTRUTTORI

Art. 16 - PER I DIRIGENTI SPORTIVI

Art. 17 - PER I GENITORI

Art. 18 - LA SALUTE

Art. 1- IL CODICE DI CONDOTTA

Il Codice di condotta di una Società di Pallacanestro recita norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti quelli che operano, a vario titolo, nella Società medesima.

L'adozione del presente Codice di condotta è espressione della volontà della Società di promuovere uno standard professionale nello svolgimento delle prestazioni sportive e di tutte le attività riconducibili alla Società, ed al tempo stesso, vietare quei comportamenti che sono in contrasto non solo con le normative rilevanti ma anche con i valori etici che la Società intende promuovere e garantire.

Il Codice di condotta specifica, in particolare, i fondamentali doveri di lealtà, probità, correttezza e diligenza previsti per tutti i protagonisti della vita associativa.

Art. 2 - I DESTINATARI

Il Codice di condotta della Società si applica ai seguenti soggetti:

- dirigenti, atleti, tecnici e istruttori e comunque a tutti i tesserati;
- collaboratori, consulenti esterni e ogni altro soggetto che agisca nell'interesse della Società;
- genitori;
- sostenitori della squadra;
- sponsor.

Art. 3 – EFFICACIA

Il Codice di condotta è portato a conoscenza di tutti i soggetti di cui all'art. 2, indipendentemente dalla qualifica.

Il presente Codice di condotta è efficace solo se i destinatari sono disposti a condividerne i principi, gli scopi e le finalità e ad impegnarsi all'osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari previste dalla Società.

L'ignoranza del Codice di condotta non può essere invocata a nessun effetto.

Il Codice di condotta esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.

Art. 4 - L'ASSOCIAZIONE

La Società deve operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente ed uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività.

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie dirette a facilitare la conoscenza e l'applicazione di tutte le norme contenute nel presente Codice di condotta, prevedendo altresì sanzioni disciplinari nel caso di mancato rispetto delle stesse.

Inoltre, la Società si impegna a sostenere iniziative mirate alla promozione di azioni volte a prevenire il rischio di comportamenti non etici ed a cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Tutte le attività della Società, dal punto di vista gestionale, devono essere ispirate alla massima correttezza, trasparenza e legittimità formale e sostanziale.

La Società adotta, e ne garantisce l'attuazione, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire comportamenti illeciti.

La Società si impegna a non intrattenere alcun rapporto con soggetti che non operino nel rispetto delle norme e dei principi espressi nel presente Codice di condotta.

Art. 5 - I DOVERI DELL'ASSOCIAZIONE

La Società si impegna a:

- _ promuovere azioni volte a diffondere una sana cultura etico/sportiva;
- _ astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e giovani, garantendo che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico assumano un ruolo primario;
- _ evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;
- _ promuovere un tifo leale e responsabile;
- _ non premiare alcun comportamento sleale.

Art. 6 - IL SETTORE GIOVANILE

Costituisce obiettivo della Società:

- sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport tra i giovanissimi;

- garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere dei bambini e giovani atleti costituiscano uno scopo primario rispetto al successo sportivo o a qualsiasi altra considerazione;
- garantire il rispetto delle esigenze e bisogni particolari dei giovani e dei bambini in crescita consentendo processi graduali di partecipazione, dal livello ludico di base a quello agonistico;
- assicurare il rispetto delle esigenze di istruzione scolastica;
- garantire che tutti i soggetti con responsabilità verso i bambini e giovani siano ben qualificati per guidare, formare, educare ed allenare in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;
- garantire la necessaria vigilanza sui giovani e giovanissimi assicurando che le relazioni con gli stessi si svolgano in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale.

Art. 7 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

Chiunque operi nella Società deve essere a conoscenza delle normative vigenti che disciplinano e regolamentano l'espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenti comportamenti.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche al fine di tutelare l'immagine stessa della Società.

Tutti, nell'ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale evitando comportamenti atti ad incidere negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all'osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

Tutti nell'esercizio delle attività e funzioni affidate devono operare con imparzialità evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con la Società.

È vietato rilasciare dichiarazioni o esprimere giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine della Società o essere lesivi della reputazione di altre persone, Enti o Associazioni.

Art. 8 - GLI ATLETI

Tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice di condotta.

Gli atleti devono osservare il principio di solidarietà considerando più importante il rispetto dei valori sportivi rispetto al perseguimento del proprio successo.

Nella consapevolezza che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello sport gli atleti devono impegnarsi a:

- onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi sempre al meglio delle loro possibilità e delle loro condizioni psicofisiche comportandosi sempre e comunque secondo i principi di lealtà e correttezza;
- tenere un comportamento esemplare;
- rifiutare ogni forma di doping;
- astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara;
- astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale degli avversari, rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori;
- astenersi dall'esprimere giudizi lesivi della reputazione dell'immagine e dignità personale di altre persone o organismi operanti nell'ordinamento sportivo;
- rispettare, sostenere ed aiutare i propri compagni di squadra e le scelte degli allenatori in ogni circostanza fuori e dentro il campo;
- onorare gli impegni, gli orari e le regole proprie della Società;
- avere cura del materiale tecnico, degli attrezzi e delle strutture di gioco messe a disposizione dalla Società.

L'impegno scolastico riveste un'importanza fondamentale nell'attività di ogni atleta, ma anche la presenza costante agli allenamenti rappresenta un impegno assunto la cui inadempienza compromette anche l'attività di altre persone.

Ogni atleta è pertanto invitato ad organizzare il proprio tempo in modo tale da non

compromettere né l'impegno scolastico, né l'attività sportiva.

Art. 9 - I TECNICI

I tecnici devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno aldilà del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport. Il comportamento degli allenatori deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di informazione.

I tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza che parole ed atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra.

Per questa ragione i tecnici devono impegnarsi al rispetto dei seguenti principi:

- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il fair play;
- tenere un comportamento esemplare; non premiare comportamenti sleali né adottarli personalmente;
- non compiere atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio;
- astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale dell'avversario;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- segnalare agli organi societari preposti ogni situazione di conflitto di interessi anche solo apparente;
- garantire che la propria preparazione sia adatta ai bisogni dei giovani ed in particolari dei bambini in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;
- evitare atteggiamenti vessatori o esageratamente punitivi;
- evitare di suscitare nei giovani, e bambini in particolare, aspettative sproporzionate alle proprie effettive potenzialità;
- dedicare eguale attenzione ed interesse a tutti i bambini indipendentemente dalle potenzialità individuali;
- procedere, nella formazione delle squadre giovanili, alla selezione degli atleti tenuto conto non soltanto dei risultati sportivi e/o della condizione fisica bensì anche

dell'impegno dimostrato, della condotta tenuta, del rispetto delle regole e delle persone;

- avere cura del materiale tecnico, degli attrezzi e delle strutture di gioco;
- vestire i colori della Società durante l'attività di palestra e le iniziative ad essa correlate.

Art. 10 - I GENITORI

I genitori, nella condivisione degli obiettivi che la Società si prefigge attraverso l'adozione del presente Codice di condotta, in considerazione del loro ruolo di educatori e primi insegnanti delle regole di comportamento, nell'ottica di una crescita dei loro figli in un ambiente sano nel segno di una autentica cultura dello sport e dei suoi valori etici, si impegnano a:

- far vivere ai giovani atleti, ed in particolare ai bambini, un'esperienza sportiva che li educi ad una sana attività fisico-motoria antepoendo la salute ed il benessere psico-fisico ad ogni altra considerazione;
- favorire nei processi educativi la cultura del fair play e della solidarietà nello sport;
- evitare di suscitare e/o alimentare aspettative sproporzionate alle loro possibilità;
- promuovere un'esperienza sportiva che sappia valorizzare le potenzialità dei propri figli nel rispetto delle loro esigenze primarie e dei loro bisogni particolari, propri dei naturali processi di crescita, evitando ogni forma di pressione anche psicologica e favorendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle abilità psico-motorie;
- mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport e a non esercitare pressioni indebite o contrarie al diritto del giovane e/o bambino di scegliere liberamente sulla sua partecipazione;
- assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi del presente Codice di condotta affinché essi possano rappresentare un modello positivo da seguire per i propri figli;
- avere cura del materiale tecnico, degli attrezzi e delle strutture di gioco;
- onorare gli impegni, gli orari e le regole propri della Società.

Art. 11 – SOSTENITORI DELLA SQUADRA

I sostenitori della squadra, nella condivisione degli obiettivi che la Società si prefigge attraverso l'applicazione del presente Codice di condotta, consapevoli delle loro responsabilità al fine di

contribuire allo svolgimento delle manifestazioni sportive nel più assoluto rispetto dei valori etici insiti nelle stesse, si impegnano a:

- adottare ogni iniziativa ritenuta utile al fine di evitare la politicizzazione dei loro gruppi;
- comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;
- evitare comportamenti che possano essere lesivi dell'incolumità fisica altrui e/o determinare situazioni di pericolo, anche solo potenziale, per il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive;
- favorire la diffusione di comportamenti coscienti tesi a manifestare apprezzamento per le vittorie degli avversari nel rispetto di tutti gli atleti e delle loro squadre;
- favorire la diffusione di comportamenti tesi ad accettare gli errori arbitrali nella certezza della buona fede e obiettività dei direttori di gara;
- evitare comportamenti discriminatori in relazione alla razza, origine etnica o territoriale, sesso o orientamenti sessuali, età, condizione psico-fisica sensoriale, religione, opinioni politiche.

Art. 12 - IL COMITATO DEI GARANTI

La Società si impegna ad istituire uno specifico Comitato dei Garanti del Codice di condotta, composto da persone della Società con il compito di:

- vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria e conseguenti procedure al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice di condotta;
- procedere alla periodica revisione del Codice di condotta.

Art. 13 – REGOLE PER I GIOCATORI DURANTE L'ALLENAMENTO

- Ogni giocatore deve essere pronto 15 minuti prima dell'inizio dell'allenamento.
- Quando l'allenatore chiama i giocatori per l'inizio dell'allenamento, questi debbono arrivare in pochi secondi.
- Non è concesso allontanarsi dal campo di allenamento per alcun motivo. Le pause verranno concesse solo dall'allenatore.

- Durante le pause non si potrà andare negli spogliatoi fatto salvo specifiche esigenze e solo dietro un esplicito permesso dell'allenatore o del Dirigente.
- Ogni giocatore dovrà presentarsi con l'abbigliamento adeguato all'allenamento, fornito dalla Società.
- La divisa da gioco non potrà essere utilizzata per gli allenamenti né per ogni altra occasione non autorizzata.
- Ogni giocatore è responsabile del proprio vestiario anche se questo è lasciato negli spogliatoi.
- Durante l'allenamento, ogni telefono cellulare dovrà essere spento o silenzioso.
- Non sono ammessi ritardi o assenze ingiustificate agli allenamenti: l'allenatore dovrà essere avvisato con debito anticipo sia dell'assenza che dell'eventuale ritardo mediante una telefonata o un sms.
- E' severamente vietato fumare qualsiasi tipologia di sigarette siano esse a combustione o elettroniche nei locali della palestra, luogo di allenamento ed eventuale campo di gioco (anche in trasferta).

Art. 14 – REGOLE PER I GIOCATORI DURANTE LE PARTITE

- I giocatori convocati devono trovarsi all'impianto sportivo dove si giocherà la partita un'ora prima dell'inizio.
- Il giocatore convocato dovrà presentarsi ad ogni partita con: divise da gioco complete, eventuale sopra maglia ed il proprio documento d'identificazione (carta di identità o passaporto) pena la non partecipazione alla partita.
- La divisa da gioco dovrà essere indossata nel modo più appropriato pena la non partecipazione alla partita.
- Durante il riscaldamento, all'uscita degli spogliatoi dopo l'intervallo ed in panchina è obbligatorio indossare l'eventuale sopra maglia della Società.
- Durante il riscaldamento è vietato indossare lettori mp3 o auricolari in genere ed allontanarsi dal campo per salutare parenti o amici.
- Non sono ammesse assenze o ritardi ingiustificati alle partite: l'allenatore dovrà essere avvisato il giorno dell'ultimo allenamento antecedente la gara prima che esso abbia comunicato le convocazioni.
- L'allenatore e/o il dirigente di riferimento organizzano la trasferta e comunicano il

programma del viaggio con gli orari da rispettare. Eccezioni o variazioni, anche se relative al viaggio di ritorno, dovranno essere concordate.

- In qualunque occasione, l'utilizzo di mezzi propri da parte di atleti e tecnici dovrà essere autorizzato dalla Società.
- Le trasferte non autorizzate non verranno rimborsate.

Art. 15 - REGOLE PER GLI ALLENATORI E GLI ISTRUTTORI

- Partecipare a tutte le riunioni stabilite dalla Società.
- Consultare il proprio dirigente sportivo prima di ogni eventuale provvedimento disciplinare per i giocatori.
- Pretendere la presentazione dei risultati scolastici dei ragazzi ad ogni consegna pagelle ed annotarne i voti sul modulo personale di ogni giocatore.
- Indire riunioni con i genitori almeno 1 volta ogni 3 mesi.
- Mantenere buoni rapporti con i genitori di tutti i giocatori.
- Rendersi disponibili per eventuali colloqui individuali con i genitori, solo su appuntamento.
- Mantenere un atteggiamento equilibrato durante gli allenamenti: vietato insultare i giocatori, vietato sedersi o parlare con altre persone che non facciano parte del gruppo.
- Ad ogni inizio/fine allenamento controllare la presenza e la funzionalità di tutte le attrezzature necessarie per un corretto svolgimento della seduta.

Art. 16 - PER I DIRIGENTI SPORTIVI

Compiti, diritti e doveri dei *dirigenti accompagnatori* (Estratto dal Regolamento Esecutivo FIP).

1. Il dirigente accompagnatore di squadra, di cui agli artt. 47 R.E. e seguenti, svolge le sottoelencate funzioni:

- a)** rappresenta a tutti gli effetti, anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla società avversaria, la squadra da lui accompagnata;
- b)** risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento degli atleti e

dell'allenatore della squadra;

c) firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente della società;

d) firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai regolamenti federali;

_ esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua società per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai regolamenti federali.

2. Il dirigente accompagnatore inoltre:

e) deve presentarsi agli arbitri ed ufficiali di campo prima dell'inizio della gara, farsi registrare a referto e far registrare a referto i tesserati che intendono prendere parte alla gara, con le modalità previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali;

f) prima della gara e durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo può entrare sul campo di gioco per conferire con i propri giocatori;

g) durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza disturbare l'operato degli stessi e degli arbitri;

h) durante l'intervallo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;

3. In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.

4. E' consentito iscrivere a referto un secondo dirigente tesserato che avrà il compito di coadiuvare l'attività del dirigente accompagnatore.

Per tutte le figure dirigenziali della Società è consigliata una lettura integrale del R.E. -

PARTE SECONDA – per un completo aggiornamento riguardo le norme in vigore, nonché una lettura completa delle Disposizioni Organizzative Annuali Regionali (DOAR) per i campionati di competenza.

Art. 17 - PER I GENITORI

I genitori non fanno parte del “gruppo” ma ne sono “sostenitori” indispensabili.

Devono condividere le scelte educative proposte dallo staff tecnico e dirigenziale, purché rispettose di quanto previsto dal presente Codice di condotta, consigliare e anche criticare costruttivamente dialogando con i dirigenti della società.

Il pagamento della quota annuale consente alla Società di garantire ad ogni singolo

atleta che gli siano garantiti tre diritti essenziali:

- palestra/e di allenamento/gioco: manutenzione ordinaria, pulizia, luce e riscaldamento;
- attrezzatura per l'allenamento: palloni e qualsiasi altra cosa propedeutica al lavoro tecnico ed atletico;
- abbigliamento sportivo: completini di gioco, tuta e borsa. La società può chiedere nel corso dell'anno un contributo economico.

La quota non dà garanzia che il proprio figlio giocherà le partite. Pertanto le scelte tecniche degli allenatori/istruttori non possono essere oggetto di discussione da parte dei genitori, purché avvenute in regime delle disposizioni previste dal presente Codice di condotta. Particolare importanza è data al rendimento scolastico degli atleti: si richiede ai genitori la massima collaborazione con la società per eventuali provvedimenti da prendere in ambito sportivo per migliorare i risultati scolastici e viceversa.

Regole per i genitori durante gli allenamenti:

- i genitori, o i parenti e conoscenti, che accompagnano i ragazzi e vogliono assistere all'allenamento, lo devono fare in silenzio senza intervenire in alcun caso e nella tribuna a disposizione;
- non è consentito parlare con i ragazzi durante gli allenamenti;
- per non interferire con gli allenamenti si richiede che i telefoni cellulari, all'interno delle palestre, siano spenti o in modalità silenziosa;
- l'orario d'inizio degli allenamenti deve essere rispettato;
- l'allenatore non deve essere disturbato durante lo svolgimento dell'allenamento, salvo in casi di assoluta necessità.

Regole per i genitori in riferimento alle partite:

- l'orario di ritrovo per le partite casalinghe e per quelle fuori casa, comunicato dall'allenatore e/o dal dirigente accompagnatore agli atleti e comunque affisse in bacheca e/o comunicate via mailing list, deve essere rispettato;
- è vietato rivolgersi agli arbitri, agli avversari o al pubblico avversario in maniera irrispettosa, irrispettosa o maleducata. Tali atteggiamenti sono assolutamente nocivi al processo formativo dei ragazzi e oltretutto, vengono sanzionati dalla Federazione con multe a carico della Società.
- al termine di ogni gara, riservare un applauso dedicato alla squadra avversaria,

qualunque sia stato il risultato finale, è sinonimo di grande sportività;

- durante le partite è assolutamente vietato entrare in campo ed avvicinarsi agli arbitri e al tavolo dei punti. A tal proposito la Società esorta il proprio staff tecnico e dirigenziale a ritirare la squadra dal campo di gioco (con relativa squalifica, perdita dell'incontro e multa economica a carico della società che rivarrà a sua volta verso i soggetti responsabili) qualora si verificasse anche un minimo accenno di atteggiamento scorretto dei propri sostenitori nei confronti di giocatori, arbitri e avversari.

Art. 18 - LA SALUTE

Gli atleti, come previsto dal Regolamento Sanitario Sportivo della F.I.P. e del C.O.N.I., devono sottoporsi annualmente alla visita medica per l'idoneità sportiva agonistica. La Società non permetterà in alcun modo ad atleti non provvisti di tale idoneità, né di giocare né di allenarsi. Tutti gli atleti in regola con l'iscrizione ed il certificato medico usufruiscono della copertura assicurativa della FIP.

Il genitore dell'atleta si assume tutte le responsabilità per gli eventuali rischi derivanti dalla pratica sportiva della pallacanestro.

Sollewa la Società e gli allenatori da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni che possano derivare dall'attività della pallacanestro, rinuncia a qualsiasi azione futura volta ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni nonché al relativo diritto, fermi restando i diritti e i risarcimenti derivanti dalle coperture assicurative stipulate dalla Federazione per la partecipazione ai campionati FIP.

Qualora un atleta non si presenti alla visita medica nel giorno ed orario stabilito, dovrà effettuare la visita, a propria cura e spese, presso un centro autorizzato.

L'assunzione di sostanze stupefacenti costituisce causa di immediata sospensione degli allenamenti.